

COMUNE DI BUTTAPIETRA

Provincia di Verona

Piazza Roma 2 - CAP 37060
C.F. 80025180235 – P.IVA 01361440231

DISPOSIZIONI I.C.I. ANNO 2008

Gentile contribuente, Le comunichiamo i dati per il pagamento dell'I.C.I. (Imposta comunale sugli Immobili) per l'anno 2008:

- **il versamento va eseguito sul c/c/p n. 63203749 intestato a COMUNE DI BUTTAPIETRA SERVIZIO TESORERIA ICI ORDINARA, presso qualsiasi sportello postale oppure presso il Banco Popolare di Verona, S. Geminiano e S. Prospero Spa - Agenzia di Buttapietra** mediante l'utilizzo degli allegati bollettini di c/c/p oppure con il modello F24 entro le seguenti scadenze:

1° RATA pari al 50% dell'imposta annuale: **16 giugno 2008**

2° RATA a saldo dell'imposta annuale: **16 dicembre 2008**

UNICA SOLUZIONE: 16 giugno 2008

- Il versamento non è dovuto se l'imposta totale da versare è uguale o inferiore a euro 5,00.=
- Ai fini del calcolo dell'imposta, il mese si considera intero se il possesso si protrae per più di 14 giorni.
- Il tardivo versamento può essere regolarizzato usufruendo del ravvedimento operoso, come segue:
 - pagamento entro 30 giorni dalla scadenza sanzione ridotta del 3,75%
 - pagamento entro un anno dalla scadenza: sanzione ridotta del 6%

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

DESCRIZIONE DELLE ALIQUOTE

DESCRIZIONE DEI CESPITI	ALIQUOTE
ABITAZIONE PRINCIPALE <i>Intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica e nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente</i>	5,00‰ (*)
<i>fabbricati diversi dall'abitazione principale, aree edificabili, terreni agricoli, abitazioni concesse in uso gratuito a parenti</i>	7,00‰
DESCRIZIONE DELLE DETRAZIONI	DETRAZIONE
⇒ <i>detrazione ordinaria per abitazione principale</i>	120,00 € (**) ulteriore detrazione
⇒ <i>detrazione ordinaria per abitazione principale per contribuenti nel cui nucleo familiare – come da risultanze anagrafiche - vi sia la presenza di una persona con handicap, riconosciuto ai sensi della Legge 104/92, in situazione di gravità (previa presentazione di autocertificazione)</i>	190,00 € (**) ulteriore detrazione
⇒ <i>detrazione ordinaria per abitazione principale per anziani aventi più di 65 anni al 31/12/2007 che abitino da soli (come da stato famiglia anagrafico) ed il cui reddito complessivo ai fini IRPEF non superi, per l'anno 2007, il limite di € 8.000 (previa presentazione di autocertificazione);</i>	190,00€ (**) ulteriore detrazione
⇒ <i>detrazione ordinaria per abitazione principale per nuclei familiari comprendenti persone con più di 65 anni al 31/12/2007 (come da stato famiglia anagrafico) ed il cui reddito complessivo ai fini IRPEF dei componenti non abbia superato, per il 2007 il limite di € 14.000,00 ;</i>	190,00 € (**) ulteriore detrazione
⇒ <i>detrazione ordinaria per abitazione principale per nuclei familiari numerosi, composti da sei o più componenti al 01/01/2008, il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF riferito all'anno 2007 non risulti superiore a € 48.000,00 nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono Euro 8.000,00 per ogni componente superiore a sei.</i>	190,00 € (**) ulteriore detrazione

(*) Trattamento fiscale delle "**Pertinenze dell'abitazione principale**": sono soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale (aliquota ridotta, se deliberata dal Comune, e/o detrazione d'imposta, nella parte che non trova capienza per l'abitazione principale), anche le relative pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/6-C/2-C/7, distintamente iscritte o iscrivibili in catasto. La condizione di pertinenza ai fini I.C.I. opera nel caso in cui il fabbricato sia durevolmente ed esclusivamente asservito all'abitazione principale .

(**) **ULTERIORE DETRAZIONE SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE.** A partire dall'anno di imposta 2008, lo Stato (con Legge Finanziaria 2008) ha stabilito che: Ai fini ICI è prevista un'ulteriore detrazione, in aggiunta a quella ordinaria, per l'abitazione principale e relative pertinenze, nella misura dell'1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di Euro 200,00 (€16,67 al mese) e comunque fino a concorrenza dell'imposta dovuta. La detrazione deve essere rapportata ai mesi di possesso e al numero di contribuenti che utilizzano l'immobile come "abitazione principale". La detrazione non è applicabile alle abitazioni di categoria A1, A8 e A9. La detrazione non è applicabile alle abitazioni concesse in uso gratuito o a fabbricati non locati posseduti da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari.

Fabbricati assimilati per ex lege all'abitazione principale:

- casa posseduta dal coniuge non assegnatario
- unità immobiliare delle coop edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci
- alloggi IACP o ATER
- abitazione non locata posseduta da cittadini italiani residenti all'estero

Le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, godono dell'applicazione della detrazione ordinaria (esclusa l'ulteriore detrazione statale dell'1,33 per mille ed esclusa l'aliquota ridotta) con effetto dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e fino al 31 dicembre dell'anno in cui cessa tale condizione. A tal fine è fatto obbligo al contribuente di presentare una apposita dichiarazione su modello predisposto dal Comune. Tale dichiarazione deve essere presentata entro l'anno solare in cui il contribuente intende avvalersi della agevolazione e non ha carattere retroattivo; per gli anni successivi il contribuente non è tenuto a presentare alcun documento intendendosi tale dichiarazione periodica. Nel caso in cui si verificano variazioni in merito alla dichiarazione a suo tempo presentata, il contribuente è tenuto a comunicare la variazione entro l'anno in cui essa si verifica.

Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis D.Lgs. 504/92, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Il soggetto passivo comproprietario dell'abitazione principale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis D.Lgs.504/92, calcolate in proporzione alla quota posseduta.

IL CONTRIBUENTE E' ANCORA TENUTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICI (su modello ministeriale IN 3 COPIE) quando gli elementi rilevanti ai fini ICI dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D. Lgs. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico. Per fare un esempio, se i dati sono INTERAMENTE rilevabili dagli atti notarili non è necessario presentare la dichiarazione; viceversa (casi tipo: "abitazione principale", diritto ad esenzioni o riduzioni di imposta, valore aree fabbricabili, modifiche catastali in seguito a ristrutturazioni o nuove edificazioni...) l'obbligo dichiarativo permane.

LA PRESENTE INFORMATIVA E' STATA REDATTA IN DATA 21/04/2008 ALLA LUCE DELLA NORMATIVA AD OGGI IN VIGORE. SI PRECISA CHE EVENTUALI VARIAZIONI/RETTIFICHE A QUANTO TRASMESSO POTRANNO ESSERE ADOTTATE CON PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI A TALE DATA DA PARTE DEL NUOVO GOVERNO.

RICHIESTA INFORMAZIONI Orario apertura al pubblico Ufficio Tributi: dal martedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 Telefono 045/6660477 – Fax 045/6660485 E-mail: tributi @comune.buttapietra.vr.it	INFORMAZIONI INTERNET www.comune.buttapietra.vr.it www.finanze.it (documentazione-fiscaltà locale-ICI) www.ancincn.it
--	---